



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4

6592 S. Antonino, 11 novembre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 17 – 2019: Modifica Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Egregio Signor Presidente,
gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 3 giugno 2019 (articoli 3, 8, 10, 12, 13, 18, 23, 25 e 26).

Queste modifiche sono state richieste dalla Sezione degli enti locali il 10 settembre 2019, su preavviso dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del 30 agosto 2019.

In data 3 giugno 2019 il Consiglio comunale ha approvato la revisione generale del nuovo regolamento in oggetto, con in particolare un emendamento all'articolo 25 (altre tasse) proposto dalla Commissione delle Petizioni.

In data 10 settembre 2019 la Sezione degli enti locali (SEL) ha proceduto con la relativa ratifica, apportando delle modifiche d'ufficio agli articoli 5, 10, 13, 16, 31 e all'allegato 1, non approvando per contro gli articoli 25 cpv. 1 e 26 cpv. 2, vedi osservazioni della SEL allegate a questo Messaggio.

Sono pure state richieste delle modifiche parziali agli articoli 3, 8, 10, 18, 23 e 25.

Abbiamo quindi rielaborato il Regolamento sulla base delle indicazioni della SEL, effettuando approfondimenti sui temi direttamente con gli uffici preposti a livello cantonale e con Mister Prezzi, i quali hanno dato un loro preavviso positivo.

Si è approfittato inoltre dell'occasione per inserire un nuovo capoverso all'art. 3 (vedi cpv. 5), tramite il quale il Municipio potrà (se lo riterrà necessario) emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Con l'art. 12 cpv. 1 è stato esplicitato che l'utente (a richiesta) deve poter essere identificato. Dal 2020 sarà quindi distribuita a tutti i fuochi la tessera di identificazione per accedere all'EcoCentro. In considerazione dell'elevato numero di abusi di pendolarismo riscontrati, la benna degli ingombranti sarà accessibile con un'apertura prestabilita di almeno due giorni fissi alla settimana e alla presenza di personale comunale. Saranno garantite inoltre le giornate di ritiro ingombranti tramite il Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona presso il piazzale del magazzino comunale. L'EcoCentro, per tutte le altre tipologie di rifiuti, rimarrà aperto giornalmente (domenica, festivi e lunedì mattina esclusi) come fino ad ora.

L'articolo 23 cpv. 3 suddivide le cinque categorie assoggettate alla tassa base:

a) economie domestiche con 1 persona	da fr. 40.00	a fr. 180.00
b) economie domestiche con 2 persone	da fr. 50.00	a fr. 200.00
c) economie domestiche con 3 o più persone	da fr. 60.00	a fr. 220.00
d) case secondarie utilizzate da non domiciliati	da fr. 40.00	a fr. 220.00
e) attività economiche e altri utenti del servizio (definite secondo tipo e dimensione d'attività)	da fr. 50.00	a fr. 2'000.00

La suddivisione della tassa base in più categorie ha permesso al Municipio di mantenere gratuito per il cittadino lo smaltimento di quantitativi di ingombranti e di vegetali derivanti da normali attività di economie domestiche.

L'articolo 25 è stato rivisto, sulla base delle indicazioni della SEL. Con la nuova formulazione, che di fatto ripresenta un sistema già applicato a soddisfazione della popolazione, si intende agevolare il cittadino con consegne gratuite fino ad un massimo di 20 m³ di apporti annuali per i rifiuti ingombranti e fino ad un volume massimo di 2 sacchi da 100 L alla settimana per gli scarti vegetali.

Oltre questi ampi quantitativi, si ritiene corretto che ogni utente contribuisca direttamente alle spese cagionate.

Il concetto di determinare le quantità massime a disposizione gratuitamente riprende infatti quanto in uso negli scorsi anni, a pieno gradimento degli utenti, con la distribuzione di un numero gratuito di sacchi ufficiali per i rifiuti urbani. Ricordiamo che questa distribuzione in considerazione dell'obbligo della tassa sul sacco non è più permessa.

Il quantitativo degli apporti di ingombranti sarà registrato nella tessera di identificazione da parte del personale comunale. Per gli scarti vegetali i controlli saranno demandati al Custode e alla videosorveglianza, come peraltro già attualmente di prassi.

L'articolo 26 cpv. 2 è stato adattato, inserendo i limiti (da fr. 10.00 a fr. 50.00) per ogni quintale quale tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti prodotti dalle aziende.

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- 1. Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 8, 10, 12, 13, 18, 23, 25 e 26 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 03.06.2019.**
- 2. Le modifiche di cui al punto no. 1 entrano in vigore il 01.01.2020.**

IL SINDACO: PER IL MUNICIPIO

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker


Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale No. 1734 dell'11.11.2019
Commissioni incaricate dell'esame: Gestione e Petizioni

Allegati:

- Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, con aggiornamenti da approvare
- Ratifica SEL del 10.09.2019, con indicazioni di modifica

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Regolamento del 3 giugno 2019

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale del Comune di Sant'Antonino

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAMB) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAMB)¹;

decreta

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Sant'Antonino, nonché il relativo finanziamento.
2. Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2

Principi della gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare si mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando per quanto possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
2. Il Comune ha l'obiettivo di promuovere la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, cercando di collaborare per quanto possibile con gli altri Comuni su scala regionale².

Art. 3

Compiti del comune

1. Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2, organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

¹ L'elenco, non esaustivo, delle altre norme applicabili a livello federale e cantonale è riportato nell'allegato 1.

² Secondo i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR).

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nella gestione dei rifiuti, può avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati. Il Comune può fare parte di un Consorzio di raccolta rifiuti.

3. (**) Il Comune fa parte del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona e il Servizio raccolta viene effettuato secondo le disposizioni del Regolamento e dello Statuto consortile, così come quanto stabilito dalla Delegazione consortile d'intesa con il Municipio. Se uno dei giorni di raccolta cade in giorno festivo, il servizio sarà effettuato il giorno susseguente o precedente.

4. Il Comune promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare l'utenza e la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione e allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.

5. (**) Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

TITOLO II

Categorie di rifiuti

Art. 4


Tipologie di rifiuti

Il presente Regolamento distingue tra rifiuti urbani, rifiuti industriali o aziendali e rifiuti speciali.

Art. 5

Rifiuti Urbani

1. Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche nonché da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) I rifiuti solidi urbani, ovvero quelli combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) I rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero quelli che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c)  Le raccolte separate, ovvero i rifiuti **solidi** urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

Art. 6

Rifiuti industriali o aziendali

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese quali industrie, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Art. 7

Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) tutti quelli il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera³.

TITOLO III

Gestione dei rifiuti

Art. 8

Obblighi dei detentori di rifiuti

1. Ogni persona⁴ facente capo al servizio è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare e/o contenere la produzione di rifiuti.
2. Chiunque produce rifiuti deve separarli, conservarli separatamente, riciclarli o smaltirli in maniera ecologicamente sostenibile giusta le prescrizioni del Regolamento, degli eventuali statuti consortili, nonché del diritto preposto della Confederazione e del Cantone.
3. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio raccolta comunale o presso il Centro raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
4. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, devono essere consegnate al Centro raccolta o al servizio raccolta comunale. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro con altri rifiuti.
5. **(**)** I privati possono provvedere al compostaggio privato dei loro scarti vegetali intesi quali legname proveniente dal taglio alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia ed erba, e dei loro scarti organici di cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati al Centro raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite specifica Ordinanza.
6. I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

7. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale devono essere smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali.

8. Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti, così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 9

Eccezioni e modalità particolari di consegna

1. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Tale dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
2. Chiunque crea disagi, di qualsiasi natura, al servizio raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta su specifiche disposizioni tecniche o a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
3. Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 10

Divieti

1. È severamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) depositare, abbandonare e/o sotterrare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura;
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni; in tal caso l'utente dovrà posticiparne la consegna.
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) (*) consegnare, ai centri di raccolta, gli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA;
- f) (*) il compostaggio privato degli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA;
- g) depositare per la necessità d'uso occasionale da parte di passanti, rifiuti domestici e ogni altro tipo di spazzatura paragonabile sul territorio comunale.

³ Secondo l'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)

⁴ Persona intesa come persona fisica, giuridica o società di persona.

- 2- ~~(**) Gli scarti organici di cucina possono essere compostati privatamente, ad eccezione di avanzi di cucina quali:~~
- ~~a) orti misti;~~
 - ~~b) carne;~~
 - ~~c) pesce;~~
 - ~~d) formaggio;~~
 - ~~e) salse;~~
 - ~~f) minestre;~~
 - ~~g) ossa;~~
 - ~~h) gusci di molluschi.~~

TITOLO IV

Organizzazione del servizio raccolta

Art. 11

Raccolta dei rifiuti urbani

1. Il Municipio organizza il servizio di raccolta e il Centro raccolta mediante Ordinanza, specificando per quali rifiuti è previsto il servizio raccolta, quali devono essere consegnati presso il Centro raccolta e le relative modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
2. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori.
3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta per motivi legati:
 - a) alle caratteristiche della strada d'accesso;
 - b) alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio raccolta;
 - c) a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili;in modo tale che gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso il Centro di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.

* in quanto possono presentare problematiche di compostazione o richiamo di animali indesiderati.

Art. 12

Utenti autorizzati

1. ~~(**) I servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune. Eccezioni possono essere fatte per coloro che svolgono un lavoro per conto di una persona fisica o giuridica domiciliata o avente sede sul territorio del Comune e che devono smaltire i rifiuti derivanti da determinate attività quali giardinieri, imprese di trasloco o simili. A richiesta, la provenienza dei rifiuti deve essere certificata, come pure l'utente deve poter essere identificato.~~
2. I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
3. Per casi particolari definiti dal Municipio mediante ordinanza, può essere organizzata una raccolta a domicilio.

Art. 13

Imballaggi, contenitori ed esposizione

1. ~~(**) I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e/o nei contenitori adibiti alla raccolta.~~
2. Le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati sono stabilite dal Municipio tramite specifica Ordinanza.
3. Per stabili abitativi con più di 20 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali, aziende agricole e alberghi, laddove venga prodotto un volume di rifiuti maggiore di 800 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o del Centro di raccolta.

Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. Sono esclusi dal servizio raccolta ordinario dei rifiuti urbani⁶:
 - a) apparecchi elettronici e le loro componenti quali televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostrici, ecc.;
 - b) apparecchi refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, ecc.;
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili quali materiale di sterro, di scavo e di demolizione;
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria, quali pelli, ossa, budella, sangue, ecc.;
 - g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche pozzi neri, latrine e letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
2. I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o il Centro raccolta.
3. In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 15

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

1. I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonale e federali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 16

Diritti e responsabilità sui rifiuti

1. Con la consegna dei rifiuti ad un posto di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto a un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente o al consorzio.
2. (*) Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino alla consegna ai punti/centri di raccolta designati, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 17

Obbligo di utilizzazione

1. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, le abitazioni secondarie, gli esercizi pubblici, i negozi e i commerci in genere, i laboratori, i magazzini, gli uffici, le industrie.
2. L'utilizzazione dei posti e dei servizi di raccolta del Comune è obbligatoria. Riservati i casi in cui esiste un sistema di raccolta funzionante e autorizzato gestito da terzi, tutte le economie domestiche e tutte le aziende sono quindi obbligate a fare raccogliere i rifiuti urbani dal servizio di raccolta, per quanto il diritto preposto e il presente regolamento non contengono delle prescrizioni in deroga.
3. In casi particolari il Comune si riserva di non eseguire la raccolta dei rifiuti delle industrie, obbligando l'utente a provvedervi secondo le disposizioni fissate dal Municipio.
4. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare dall'obbligo della consegna al servizio comunale, l'utente in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri, previa comprova, i rifiuti e autorizzare quindi raccolte private.

Art. 18

Piano di raccolta dei rifiuti

(**) Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani definito dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona.

Art. 19

Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. Detti recipienti servono unicamente ai passanti. È vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o di altro genere.

Art. 20

Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

⁶ Elenco non esaustivo ma che comprende le principali categorie.

Art. 21

Rifiuti non raccolti

I rifiuti depositati per la raccolta che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento o a causa dell'interruzione o della sospensione del servizio o per qualsiasi altra ragione, devono essere ritirati entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.

TITOLO V

Finanziamento

Art. 22

Principio

1. Le tasse per la gestione dei rifiuti sono stabilite mediante Ordinanza.
2. Le tasse per la gestione dei rifiuti si suddividono in:
 - a) tassa base;
 - b) tassa sul quantitativo;
 - c) altre tasse.

3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo tale da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 23

Tasse base

1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
 - d) di investimento
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti
2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

3.

(**) Il Municipio, mediante Ordinanza, stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

	Minimo Fr.	Massimo Fr.
a) economie domestiche con 1 persona	40.00	180.00
b) economie domestiche con 2 persone	50.00	200.00
c) economie domestiche con 3 o più persone	60.00	220.00
d) case secondarie utilizzate da non domiciliati	40.00	220.00
e) attività economiche e altri utenti del servizio (definite secondo tipo e dimensione d'attività)	50.00	2'000.00

4. Per le attività economiche e altri utenti del servizio l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 24

Tassa sul quantitativo

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento, esclusa la raccolta, dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di quest'ultimi (IVA inclusa).

2. Sono autorizzati unicamente i sacchi ufficiali del comune di S. Antonino.

3. La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

4. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

5. Per ogni figlio dal mese di nascita fino al mese precedente il compimento dei 3 anni o per persone con problemi di incontinenza, documentato da certificato medico, il Comune, su richiesta, mette a disposizione gratuitamente dei sacchi ufficiali soggetti a tassa. Le modalità di richiesta e concessione sono fissate mediante Ordinanza municipale.

Art. 25 (**) Altre tasse

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

Minimo Fr.	Massimo Fr.
fino ad un volume massimo di 2 sacchi da 100 L (Consegna all'EcoCentro, massimo una volta a settimana)	gratuito
oltre al volume di 2 sacchi da 100 L (Consegna diretta alla Ditta di raccolta designata, ogni 5 apporti per anno civile)	25.00
	75.00

2. Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio stabilisce quanto segue:

- a) fino massimo a 20 m³ di apporti annuali, gratuito
- consegna all'EcoCentro, massimo 1 m³ per apporto e massimo una volta a settimana;
 - consegne periodiche secondo luogo e calendario stabiliti annualmente dal Municipio, ogni m³ sarà considerato un apporto;
- b) oltre a 20 m³ di apporti annuali, tassa da un minimo di fr. 10.00 ad un massimo di fr. 50.00 per ogni quintale
- smaltimento e pagamento diretto presso ditte specializzate.

3. La tassa per la raccolta dei rifiuti a domicilio (art. 12 cpv. 3) è determinata come segue:

	Minimo Fr.	Massimo Fr.
Ritiro sacchi RSU (per ogni richiesta, massimo 3 sacchi da 35 L)	3.00	5.00
Ritiro materiale ingombrante di piccole dimensioni o riciclabili (per ogni richiesta, massimo 0.5 m ³)	5.00	10.00

4. Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio e definite tramite ordinanza.

Art. 26

Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

1. Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di rifiuti raccolti separatamente le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del Consorzio servizio raccolta spazzatura Sud Bellinzona.

2. ()** Per lo smaltimento di cui al cpv. 1 del presente articolo il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

Per ogni quintale	Minimo Fr.	Massimo Fr.
	10.00	50.00

3. In alternativa al versamento della tassa supplementare le aziende possono provvedere esse stesse allo smaltimento di rifiuti raccolti separatamente, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge e autorizzato dal Municipio.

Art. 27

Esigibilità

1. La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.
2. L'emissione e l'incasso è disciplinato secondo apposita ordinanza comunale.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 28

Attuazione e misure d'esecuzione

1. Il Municipio attua il presente Regolamento ed emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, specie per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
2. Il Municipio esercita le competenze previste⁷ ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti⁸.
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in maniera inadeguata o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
5. Al fine di evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 29

Reclami

Eventuali reclami concernenti il servizio devono essere inoltrati, in forma scritta, al Municipio.

⁷ Secondo l'art. 107 cpv.2 lett. b) LOC e art. 24 RALOC.
⁸ Secondo l'art. 5 ROTR.

Art. 30

Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 31

Contravvenzioni

1. (*) Il Municipio punisce con una multa sino a 10'000 Fr. le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali e alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata⁹. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.
2. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni cantonali e federali in merito.

Art. 32

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura" entrato in vigore il 1. gennaio 1986 e ogni altra disposizione comunale in materia.

Approvato dal Consiglio comunale il 3 giugno 2019.
Approvato dalla Sezione degli enti locali il 10.09.2019.
(*) Modifiche d'ufficio della SEL del 10.09.2019.

(**) Modifiche da approvare dal Consiglio comunale il 16 dicembre 2019.

Allegato 1

Elenco non esaustivo delle normative applicabili

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 07 ottobre 1983 (LPAMB);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 5 giugno 2015 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPCChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 agosto 1998 (OSit);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 05 luglio 2000 (OIB);
- (*) Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- (*) Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAP.
- (*) Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

Norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAMB);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);

⁹ Conformemente all'Art. 145 LOC e 51 del Regolamento comunale.

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 6 maggio 2015 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 20 settembre 2010;
- (*) Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione per la Protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

INTIMAZIONE**10 SET. 2019**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni**La Sezione degli enti locali**

statuendo sull'istanza del 16 agosto 2019 del Municipio del Comune di Sant'Antonino, con cui è chiesta alla Sezione degli enti locali l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 3 giugno 2019;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 30 agosto 2019 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

di seguito elenchiamo le nostre osservazioni di dettaglio in merito alla proposta del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di S. Antonino:

- Art. 3 cpv. 3: considerato che il Comune si appoggia al Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona occorre esplicitarlo chiaramente, facendo riferimento al Regolamento e allo Statuto consortili;
- Art. 5 cpv. 1 lett. c: eliminare "solidi";
- Art. 8 cpv. 5: si ricorda che per il compostaggio privato possono essere utilizzati anche scarti organici di cucina. Informazioni al riguardo possono essere trovate nella Guida pratica della SPAAS (www.ti.ch/rifiuti);
- Art. 10 cpv. 1 lett. e e f: si fa presente che vi è stato un aggiornamento e che quindi l'indicazione inerente le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA va sostituita con "organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA";
- Art. 10 cpv. 2: quanto indicato è in contrasto con l'art. 8 cpv. 5. Le indicazioni, sebbene corrette, non sono da inserire a Regolamento ma vanno indicate a livello di Ordinanza o di materiale informativo;
- Art. 13 cpv. 1: l'indicazione così come formulata può risultare fuorviante e si consiglia quindi di utilizzare quanto indicato a Modello (art. 10 cpv. 1);
- Art. 16 cpv. 2: l'indicazione "fino allo smaltimento ultimato" può creare incomprensioni e va di preferenza modificata con "fino alla consegna ai punti/centri di raccolta designati";
- Art. 17: l'intero articolo risulta essere una ridondanza con gli artt. 12 e 13;
- Art. 18: richiamato il commento all'art. 3 cpv. 3 va indicato chiaramente che deve esserci conformità con il piano di raccolta consortile;
- Art. 19: l'intero articolo risulta essere una ridondanza con l'art. 14 cpv. 4;
- Art. 23 cpv. 3: una tassa base unica per tutte le tipologie di economie domestiche è ammissibile unicamente se viene prelevata anche almeno una tassa causale sugli scarti vegetali (v. Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, UFAM 2018);
- Art. 25 cpv. 1: occorre definire se si intende riscuotere o meno altre tasse causali. Non risulta ammissibile un'indicazione possibilista;

- Art. 25 cpv. 2: l'indicazione risulta poco chiara e va riformulata;
- Art. 26: deve essere indicato un minimo e un massimo per le tasse supplementari;
- Art. 31 cpv. 1: aggiungere alla nota n. 11: "riservate le leggi speciali";
- Allegato 1: si ricorda che dal 1 giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata "Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn), il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è stato aggiornato al 27 novembre 2018 e la Direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicata nel 2004 dall'UFAP è stata abrogata a favore del nuovo Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.

Considerato,

tenuto conto delle indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel preavviso del 30 agosto 2019, si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (parte in grassetto):

art. 5 cpv. 1 let. c

... omissis, ovvero i rifiuti **solidi** urbani destinati ... omissis ...

art. 10 cpv. 1 lett. e e f

let. e

... omissis ... ~~le neofite invasive~~ **gli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.**

let. f

... omissis ... ~~le neofite invasive~~ **gli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.**

art. 13 cpv. 1

E' sostituito d'ufficio con il seguente disposto, tratto dal modello di Regolamento messo a disposizione dei Comuni dal Dipartimento del Territorio:

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

art. 16 cpv. 2

... omissis ... è responsabile ~~fino allo smaltimento ultimato~~ **fino alla consegna ai punti/centri di raccolta designati, omissis ...**

art. 25 cpv. 1

cpv. 1

Occorre definire a livello di Regolamento se si intende riscuotere o meno altre tasse causali, definendone gli elementi essenziali. Non risulta ammissibile lasciare facoltà di decisione in merito al Municipio. Il disposto non può essere approvato.

art. 26

cpv. 2

Occorre definire a livello di Regolamento il minimo e il massimo per le tasse supplementari. Non è ammissibile lasciare facoltà di decisione in merito al Municipio. Il disposto non è approvato.

art. 31 cpv. 1

Occorre riservare i disposti di legge speciale, in particolare quelli della Legge sull'ordine pubblico (LORP) e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP) per quanto attiene agli importi delle multe. Si rinvia in merito alla Circolare SEL N. 20170109-1 ai Comuni del 9 gennaio 2017:

Il Municipio ... la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Allegato 1

.....

Norme federali

... omissis ...

- ~~Ordinanza concernente l'eliminazione dei i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA-OSOAn).~~

... omissis ...

- ~~Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFARP,~~
- (nuovo) **Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.**

... omissis ...

Norme cantonali

... omissis ...

- ~~Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1. luglio 1998 del 27 novembre 2018;~~

... omissis ...

Per il resto, si invitano gli organi locali a tener conto delle ulteriori indicazioni dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati nel preavviso del 30 agosto 2019 e a approntare le procedure di modifica necessarie, in particolare in merito a:

- **art. 3 cpv. 3:** considerato che il Comune si appoggia al Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona occorre esplicitarlo chiaramente, facendo riferimento al Regolamento e allo Statuto consortili;
- **art. 8 cpv. 5:** si ricorda che per il compostaggio privato possono essere utilizzati anche scarti organici di cucina. Informazioni al riguardo possono essere trovate nella Guida pratica della SPAAS (www.ti.ch/rifiuti);
- **art. 10 cpv. 2:** quanto indicato è in contrasto con l'art. 8 cpv. 5. Le indicazioni, sebbene corrette, non sarebbero da inserire nel Regolamento ma a livello di Ordinanza o di materiale informativo;

- **art. 18:** richiamato il commento all'art. 3 cpv. 3, deve esserci conformità con il piano di raccolta consortile;
- **art. 23 cpv. 3:** una tassa base unica per tutte le tipologie di economie domestiche è ammissibile unicamente se viene prelevata almeno una tassa causale sugli scarti vegetali (v. Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, UFAM 2018);
- **art. 25 cpv. 2:** l'indicazione risulta poco chiara e va riformulata.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del Comune di Sant'Antonino. Sono riservati i punti seguenti.
2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

art. 5 cpv. 1 let. c

*... omissis, ovvero i rifiuti **solidi** urbani destinati ... omissis ...*

art. 10 cpv. 1 lett. e e f

let. e

*... omissis ... ~~le neofite invasive~~ **gli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.***

let. f

*... omissis ... ~~le neofite invasive~~ **gli organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.***

art. 13 cpv. 1

Sostituito d'ufficio con:

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

art. 16 cpv. 2

... omissis ... è responsabile ~~fine allo smaltimento ultimate~~ fino alla consegna ai punti/centri di raccolta designati, omissis ...

art. 25 cpv. 1

cpv. 1

Non è approvato.

art. 26

cpv. 2

Non è approvato.

art. 31 cpv. 1

Il Municipio ... la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Allegato 1

...

Norme federali

... omissis ...

- *Ordinanza concernente ~~l'eliminazione dei~~ i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (~~OESA-OSOAn~~).*

... omissis ...

- *~~Direttiva sul Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAP.~~*

- *(nuovo) Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM.*

... omissis ...

Norme cantonali

... omissis ...

- *Piano di gestione dei rifiuti (PGR) ~~del 1. luglio 1998~~ del 27 novembre 2018;*

... omissis ...

3. Si rinvia per il resto alle indicazioni della presente risoluzione. Gli organi locali sono sollecitati a procedere come indicato.

4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Sant'Antonino.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
7. Intimazione e comunicazione a:
 - Comune di Sant'Antonino, Via Municipio 10, 6592 Sant'Antonino;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

